

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 - Parte Generale**

Luglio 2018

Indice

1. La responsabilità amministrativa degli Enti	3
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	3
1.2 I reati previsti dal decreto (c.d. “reati presupposto”, artt. 24 e ss. del Decreto).....	4
1.3 Le sanzioni comminabili agli Enti.....	14
2. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	15
3. Fonte del Modello: Linee guida dell’ABI per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche	16
4. Adozione del Modello	17
4.1 Mediocredito Centrale S.p.A.	17
4.2 Finalità del Modello	17
4.3 Destinatari	18
4.4 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni.....	19
4.5 Struttura del Modello	21
4.6 Attività a rischio reato e processi sensibili	22
4.7 Protocolli operativi	24
4.8 Process Owner	25
4.9 Modalità di gestione delle risorse finanziarie	26
5. Organismo di Vigilanza.....	26
5.1 Struttura, composizione, durata e compensi dell’Organismo di Vigilanza	26
5.1.1 Collegio Sindacale con funzioni di OdV	27
5.1.2 Organismo di Vigilanza appositamente istituito	28
5.2 Autonomia operativa e finanziaria	29
5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	29
5.4 Cessazione dall’incarico.....	31
5.5 Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza	31
5.6 Reporting dell’Organismo di Vigilanza	35
5.7 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	35
6. Sistema disciplinare.....	38
6.1 Principi generali.....	38
6.2 Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi	39
6.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	40
6.4 Sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci	40
6.5 Disciplina applicabile nei rapporti con società terze e persone fisiche esterne alla Banca	41
6.6 Sanzioni applicabili nei confronti dell’OdV.....	41
6.7 Mitigazione delle conseguenze del Reato.....	42
7. Aggiornamento del Modello	42
8. Informazione e formazione del personale	43
8.1 Diffusione del Modello	43
8.2 Formazione del personale	43
9. Codice Etico	44
10. Codice di Comportamento Fornitori e Partner	44

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.**

Sezione prima

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1. La responsabilità amministrativa degli Enti

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”), in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

La legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative (si veda, in proposito, il paragrafo “Le sanzioni comminabili agli Enti”), consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

La sanzione amministrativa dipendente da reato può essere applicata alla società esclusivamente nel contesto garantistico di un procedimento e solo se sussistono tutti i

requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente. Il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente all'illecito.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, sussistendo anche quando la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non sia imputabile.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire la commissione del reato.

La responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto viene commesso nelle forme del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal decreto (c.d. “reati presupposto”, artt. 24 e ss. del Decreto)

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione (P.A.) o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto – a numerose altre fattispecie di reato e illecito amministrativo, di seguito riepilogate:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 D.Lgs. 231/2001)¹:
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis, 320 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- 2) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter*);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse di esplosivi di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a, num. 5, c.p.p.).

¹ Si segnala che, in considerazione della specifica operatività della Banca, l'approccio utilizzato nella definizione dei rischi inerenti alle fattispecie di corruzione e di corruzione tra privati ha incluso anche le casistiche concernenti la c.d. "corruzione passiva" – nella quale non si ravvede la possibilità di un interesse o di un vantaggio per la Banca. In tal senso, nelle Parti Speciali del presente Modello, sono presenti descrizioni di modalità esemplificative della condotta e relativi principi di controllo atti a mitigare il rischio di commissione di fattispecie corruttive "passive".

- 3) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001):
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 *ter* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quinquies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 *quater* c.p.);
 - danneggiamenti di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 *quinquies* c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 *quinquies* c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (491 *bis* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.).
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001):
- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- 6) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
 - falso in prospetto (art. 173 *bis* del D.Lgs. 58/1998)²;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs n. 39/2010)³;
 - impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)⁴;
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

² La fattispecie di "falso in prospetto", originariamente prevista e punita dall'art. 2623 c.c. e ancora oggetto di richiamo ad opera dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, è stata abrogata dalla L. 262/2005 e sostituita dall'art. 173-bis TUF. Quest'ultimo, tuttavia, non viene richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

³ La fattispecie di "falsità nelle relazioni delle società di revisione", originariamente prevista e punita dall'art. 2624 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, ha trovato una sua riformulazione nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010. Quest'ultima norma, tuttavia, non è richiamata dal D.Lgs. 231/2001.

⁴ La fattispecie di "impedito controllo", di cui all'art. 2625 c.c., tuttora richiamata nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, dopo la riformulazione del suo contenuto ai sensi del D.Lgs. 39/2010, non contempla più la fattispecie incriminatrice relativa all'attività dei revisori. Quest'ultima è ad oggi punita dalla nuova norma di cui all'art. 29 del D.Lgs. 39/2010, tuttavia non richiamata dal D.Lgs. 231/2001.

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-
quater D.Lgs. 231/2001):

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L.n. 153/2016, art. 270 *quinqies.1* c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (L.n. 153/2016, art. 270 *quinqies.2* c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999 (art. 2).

- 8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001):
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).
- 9) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, 602 *ter* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601, 602 *ter* c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, 602 *ter* c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - adescamento di minori (art. 609 *undecies* c.p.).
- 10) Reati e illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, art. 187-quinquies TUF):
- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 187 *bis* T.U.F.);
 - manipolazione del mercato (artt. 185, 187 *ter* T.U.F.).
- 11) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).
- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):
- ricettazione (648 c.p.);
 - riciclaggio (648 *bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).
- 13) Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006):
- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 2, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* l. 633/1941 comma 2);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche,

- scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la riproduzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f *bis*);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 *ter*, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50

copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, n violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a *bis*);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* l. 633/1941);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. 633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16) Reati Ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- disciplina dei reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4, art. 3 *bis* comma 1 L. 150/1992);
- effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 D. Lgs 152/2006);
- raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo D. Lgs 152/2006);
- combustione illecita di rifiuti (art.256 bis D.Lgs 152/2006);

- inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazione soglia di rischio (art. 257, commi 1 e 2 D. Lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260 bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, 8, primo e secondo periodo D. Lgs 152/2006);
- tutela dell'aria e riduzione emissioni nell'atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs 152/2006);
- cessazione e riduzione dell'impegno delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 L. 549/1993);
- inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino (art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- disastro ambientale (art. 452-quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A, B e C Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1,2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
- versamento doloso e colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8-9, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202);

17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001):

- articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (art. 22 comma 12 e comma 12 *bis*). Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale.

18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001):

- ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (art. 3 comma 3-bis, L. n. 654 del 13.10.1975).

1.3 Le sanzioni comminabili agli Enti

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto, all'ente ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, possono essere comminate le seguenti tipologie di sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sebbene il Decreto Legislativo 231/2001 preveda che le sanzioni interdittive possano essere applicate all'ente anche in via cautelare, il Testo Unico Bancario dispone che alle Banche possano essere applicate esclusivamente in via definitiva⁵.

⁵ Art. 97 bis del Testo Unico Bancario.

2. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Agli artt. 6 e 7 del Decreto, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli indicati nel Decreto.

Segnatamente, in caso di reati commessi da soggetti apicali, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza, in ogni caso, è esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo – che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità ovvero dare attuazione alla c.d. "condizione esimente".

La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente non è tuttavia sufficiente a determinare l'esonero della responsabilità dell'ente, ma è necessario altresì che il modello sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.

Quanto all'efficacia, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. Fonte del Modello: Linee guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3 del Decreto), i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto le linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle banche.

Per la predisposizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello"), Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito, anche "Banca") ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del Decreto e delle linee guida predisposte dall'ABI per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Sezione seconda
Il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione di
Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Adozione del Modello

4.1 Mediocredito Centrale S.p.A.

Mediocredito Centrale S.p.A. è una società sottoposta a direzione e controllo dell'azionista unico l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito denominata "Invitalia").

Ai sensi del proprio Statuto, la Banca ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti al fine prevalente di perseguire gli obiettivi previsti dall'art. 2, comma 162 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e, segnatamente, (i) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; (ii) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; (iii) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

La Banca, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo.

Mediocredito Centrale adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni: (i) di supervisione strategica, affidata al Consiglio di Amministrazione; (ii) di gestione, demandata all'Amministratore Delegato; (iii) di controllo, svolta dal Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

4.2 Finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale S.p.A. di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sebbene la sua adozione ai sensi del Decreto sia facoltativa e non obbligatoria, si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Banca, che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale (dal *management* ai lavoratori subordinati), sia tutti i collaboratori esterni e i *partners* commerciali alla gestione trasparente e corretta della Banca, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di corporate governance;

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- rendere noto a tutto il personale della Banca e a tutti coloro che con essa collaborano o hanno rapporti d'affari, che la stessa condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione;
- informare il personale, i collaboratori e i partners esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Banca nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale per il corretto adempimento dei loro compiti;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

4.3 Destinatari

Il Modello è rivolto a tutti i soggetti che operano per la Banca, qualunque sia il rapporto che li lega alla stessa (di seguito, i "Destinatari"), ovvero a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una unità organizzativa della stessa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse della Banca.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della Banca e dai dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate nello stesso, nonché da tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Banca (es: outsourcer, fornitori, agenti in attività finanziarie, etc.).

La Banca esternalizza alcune attività aziendali, o parti di esse, presso soggetti terzi (di seguito anche "outsourcer"). L'esternalizzazione è realizzata in conformità alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza e formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla Banca di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

4.4 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

La natura di Mediocredito Centrale S.p.A. quale società autorizzata allo svolgimento di attività bancaria e creditizia, comporta vincoli regolamentari e controlli da parte delle competenti Autorità di Vigilanza. La Banca, pertanto, risulta caratterizzata dall'esistenza di un capillare sistema dei controlli interni che permea l'intera attività aziendale, costituito dal complesso di regole, funzioni, strutture organizzative, risorse, processi e procedure, volte a garantire una buona ed efficiente organizzazione amministrativa e contabile e dunque una sana e prudente gestione.

Nell'ambito dei meccanismi di controllo della Banca, oltre agli Organi Sociali svolgono un ruolo fondamentale la Società di Revisione esterna, e le funzioni di controllo interno istituite ai sensi della normativa di vigilanza.

Il sistema dei controlli interni, in particolare, persegue la finalità di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali e, in generale, la conformità delle operazioni poste in essere dalla Banca con la legge, con la normativa di vigilanza, con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Dei controlli – che costituiscono ormai parte integrante dell'attività svolta dalla banca – si possono enucleare le seguenti tipologie, in linea con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza⁶:

- controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli, di norma, sono effettuati dalle strutture operative ovvero nell'ambito delle attività di *back office* che possono anche essere incorporati nelle procedure informatiche;
- controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e Unità Organizzative, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tale tipologia di controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

In particolare, in Mediocredito Centrale S.p.A. sono state istituite le seguenti funzioni aziendali di controllo:

⁶ Si fa riferimento, in particolare, al 15° aggiornamento del 2.7.2013 della Circolare n. 263 del 27.12.2006 ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 7, Sezione I).

- Funzione di conformità alle norme, la quale, in accordo con quanto previsto dalla normativa di vigilanza di riferimento, è chiamata a verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici).

In materia di D.Lgs. 231/2001, la Funzione è chiamata a supportare l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") monitorando l'efficacia delle regole e dei principi di comportamento sanciti nel Modello a prevenire i reati di cui al Decreto e collaborando, insieme alle altre funzioni aziendali di controllo, Unità Organizzative e figure della Banca, per quanto di loro competenza, all'aggiornamento del Modello in coerenza con l'evoluzione della normativa di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale.

- Funzione Antiriciclaggio, la quale presidia le attività di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In materia di D.Lgs. 231/2001, supporta l'Organismo di Vigilanza monitorando l'efficacia delle regole e dei principi di comportamento sanciti nel Modello in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Collabora inoltre con le altre funzioni aziendali di controllo, Unità Organizzative e figure della Banca, per quanto di loro competenza, all'aggiornamento del Modello in coerenza con l'evoluzione della normativa in materia.
- Funzione di controllo dei rischi, la quale presidia le attività di controllo di secondo livello relative alla corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e al rispetto dei limiti operativi assegnati. In materia di D.Lgs. 231/2001, assicura flussi informativi relativi ai rischi della Banca verso le altre funzioni aziendali di controllo, le Unità Organizzative, le figure della Banca competenti e gli organi aziendali, incluso il Collegio Sindacale.

Inoltre, per quanto attiene alla funzione di coordinamento e di responsabile operativo del modello di controllo interno richiesto dalla Legge 262/05 in materia di Tutela del Risparmio (art. 154 – bis del Testo Unico della Finanza), Mediocredito Centrale S.p.A. ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari che è tenuto a predisporre - e darne effettiva applicazione - adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario diretta al Mercato;

- la Funzione di revisione interna, permanente, separata ed indipendente rispetto le altre funzioni di controllo (c.d. "controlli di terzo livello"), volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del sistema informativo sulla base di una pianificazione annuale e pluriennale della propria attività, basta sulla natura e rilevanza dei rischi. In particolare, in Mediocredito Centrale S.p.A. effettua un'attività di controllo di terzo livello volta,

in generale, a verificare il regolare andamento dell'operatività e dei processi e dell'evoluzione dei rischi e a valutare, in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità, la struttura organizzativa e le componenti del sistema dei controlli interni, al fine di prevenire e/o rilevare eventuali carenze o situazioni di rischio. In materia di D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con le altre funzioni aziendali di controllo, la Funzione presta supporto diretto all'Organismo di Vigilanza ai fini dell'espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, attivando, ove riscontri criticità, le funzioni e le Unità Organizzative di volta in volta competenti per gli opportuni interventi di *remediation*.

Il sistema dei controlli interni si completa con l'adozione di soluzioni organizzative che:

- assicurano la necessaria separatezza tra le strutture aziendali operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscono attività di controllo ad ogni livello operativo e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le eventuali anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati e gestite con immediatezza;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio.

Il Modello adottato dovrà necessariamente integrarsi nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca, affinché lo stesso possa essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

4.5 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mediocredito Centrale S.p.A. è costituito dal presente documento che rappresenta la "parte generale" e da una serie di documenti connessi.

La parte generale è suddivisa in due sezioni. La prima è volta ad illustrare sia le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001, sia l'impatto e i riflessi sulla Banca.

La seconda sezione costituisce il vero fulcro del Modello, descrivendone i principali contenuti, vale a dire l'adozione del Modello, l'individuazione delle attività a rischio, la definizione dei protocolli operativi, le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, l'attività di formazione ed informazione, il sistema disciplinare, nonché l'aggiornamento del Modello ed i principali contenuti del Codice Etico e del Codice di Comportamento Fornitori e Partner adottati dalla Banca.

Il Modello si completa con i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- l'elenco analitico degli illeciti amministrativi e dei reati previsti dal Decreto;
- la mappatura generale delle attività a rischio reato e dei processi sensibili della Banca con i relativi Process Owner, che tiene conto delle fattispecie di rischio applicabili alla Banca;
- i protocolli operativi che identificano le regole e i controlli atti a presidiare le attività a rischio reato ed i processi sensibili;
- il Regolamento di spesa adottato dalla Banca;
- il Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza;
- il Codice Etico ed il Codice di Comportamento Fornitori e Partner.

I punti cardine del Modello sono dunque:

- l'individuazione delle attività a rischio reato, vale a dire le attività nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati;
- l'individuazione dei rischi reato ovvero le occasioni di realizzazione della condotta illecita;
- l'identificazione del ruolo del Process Owner e della altre Unità Organizzative coinvolte;
- l'adozione e la manutenzione di adeguati protocolli operativi a presidio delle attività a rischio in modo integrato con la normativa aziendale e con il sistema dei controlli interni in essere;
- la formazione del personale e l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali ed operative sancite;
- la definizione e attribuzione di ruoli e responsabilità in materia di adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza e di attuazione di quanto previsto nel Modello;
- la verifica dell'effettiva attuazione ed efficacia del Modello;
- la definizione di flussi informativi verso l'OdV;
- l'attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio.

La predisposizione del Modello è articolata in più fasi ed è improntata ai principi fondamentali della tracciabilità e verificabilità delle attività svolte, così da consentire la comprensione e la ricostruzione delle l'attività realizzate, nonché la coerenza con i dettami del Decreto.

4.6 Attività a rischio reato e processi sensibili

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli operativi concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare ai soggetti apicali e ai dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'identificazione delle attività a rischio si basa, in particolare, su:

- l'individuazione delle attività della Banca nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- l'identificazione dei processi sensibili nell'ambito dei quali possono essere ricondotte le attività a rischio reato ovvero in cui, in linea di principio, si possono configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati;
- la rilevazione delle unità organizzativa che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà aziendale a tutti i livelli della struttura organizzativa, avuto riguardo delle specificità tipiche della Banca.

Tale attività presuppone innanzitutto un esame delle principali normative interne della Banca, utile per ottenere un quadro informativo completo delle attività svolte da parte delle Unità Organizzative, nonché della ripartizione delle competenze e dei relativi poteri. In particolare, sono oggetto di analisi:

- il **Codice Etico ed il Codice di Comportamento Fornitori e Partner**, che definiscono i valori di base e le connesse regole di comportamento cui deve essere ispirata la condotta di chi opera per la Banca;
- il **Regolamento Generale Interno** che illustra la macrostruttura organizzativa della Banca, indica la missione delle U.O. che la compongono nonché la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dei Comitati della Banca;
- l'**Articolazione interna delle Unità Organizzative e delle relative responsabilità**, che definisce l'assetto interno e le responsabilità di dettaglio delle Unità Organizzative della Banca;
- le **Deleghe di Poteri e Criteri Generali di Sostituzione**, in cui sono definiti, per ambito di operatività (es. Societario, Credito, Spese) i poteri deliberativi, nonché i criteri di sostituzione, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- i **Poteri di Firma**, che riporta le facoltà di firma verso l'esterno assegnate alle diverse figure aziendali, nell'ambito dei compiti e delle deleghe ad esse attribuite ovvero in esecuzione delle delibere assunte dagli Organi deliberanti competenti;
- i **Regolamenti generali, operativi e le disposizioni di servizio** che contengono linee guida e disposizioni operative volte a disciplinare processi e attività della Banca.

Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Banca, nonché le loro modalità di commissione, sono analizzati inoltre i processi aziendali, con il coinvolgimento dei Responsabili delle singole Unità Organizzative.

Ciascun Responsabile di U.O. è chiamato ad illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare i rischi individuati.

Tale analisi consente pertanto di individuare gli ambiti di operatività della Banca nei quali possono generarsi fattori di rischio

Il Modello, infatti, traduce le occasioni di realizzazione della condotta illecita in capo a ciascuna unità organizzativa, in rischi reato.

La descrizione dei rischi reato è parte integrante del Modello e si articola nelle seguenti componenti:

- l'unità organizzativa esposta al rischio reato;
- l'occasione di realizzazione della condotta illecita;
- la modalità di realizzazione della condotta illecita.

I rischi individuati rilevano in quanto vengono originati da una attività sottostante che, potenzialmente, nel caso in cui il sistema dei controlli interni risulti non efficace o non applicato, potrebbe sfociare in una condotta illecita commessa dai destinatari del Modello, concretizzando in qualche modo un interesse o un vantaggio per la Banca.

A ciascun rischio è assegnato un determinato livello di rilevanza in base al quale individuare e prioritizzare le iniziative di sorveglianza e rafforzamento del sistema dei controlli interni.

Gli ambiti di operatività esposti a rischio devono pertanto essere regolamentate in modo da poter essere adeguatamente ed efficacemente controllati. In tal senso, un'analisi specifica e dettagliata permette di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli. L'analisi di cui sopra consente altresì di individuare le potenziali aree di miglioramento nell'ambito del sistema dei controlli, identificando interventi idonei a rendere tale sistema maggiormente efficace, tenendo conto delle regole operative formalizzate o comunque concretamente attuate nella pratica operativa.

4.7 Protocolli operativi

L'identificazione delle attività a rischio reato consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico e del Codice di Comportamento Fornitori e Partner, e regole operative presenti nella regolamentazione interna.

I presidi di natura operativa e di controllo sono riepilogati nell'ambito dei "protocolli operativi" che nella loro impostazione si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:

- la "proceduralizzazione" delle attività aziendali a rischio reato mediante la definizione di procedure scritte atte a disciplinare:
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati, in coerenza

con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione dei compiti e la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
- il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- l'esistenza di adeguati flussi informativi.

La definizione dei protocolli si completa e si integra pertanto con il Codice Etico e il Codice di Comportamento Fornitori e Partner adottati dalla Banca, nonché con la normativa aziendale vigente.

I protocolli sono approvati dall'Amministratore Delegato e recepiti da una disposizione interna, che rende quindi ufficiali ed obbligatorie le regole ivi contenute nei confronti di tutti coloro che svolgono le attività nell'ambito delle quali sono individuati rischi reati.

4.8 Process Owner

Al fine di garantire la continua efficacia del Modello, la Banca individua il "Process Owner" che rappresenta il punto di riferimento organizzativo per il complesso delle attività svolte nell'ambito dei processi sensibili afferenti le aree di attività a rischio individuate. In particolare, il Process Owner:

- 1) promuove la diffusione e la conoscenza del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Fornitori e Partner anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- 2) assicura il rispetto del Modello e dei protocolli operativi relativi al processo sensibile di cui è owner;
- 3) propone eventuali aggiornamenti dei processi sensibili e dei relativi protocolli operativi e miglioramenti al sistema di controllo interno;
- 4) cura la predisposizione ed invia i flussi informativi periodici, per le diverse aree di attività a rischio, in base alle modalità stabilite nell'ambito dei protocolli operativi.

Per ciascun protocollo è individuato il Process Owner, che coincide con il responsabile pro tempore della U.O. operante nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la Banca ha formalmente assegnato. Per i processi "trasversali", che coinvolgono più strutture, il Process Owner verrà individuato sulla base del maggior grado di responsabilità attribuito.

L'individuazione dei Process Owner è posta a garanzia di una più concreta e perciò efficace attuazione del Modello, costituendo gli stessi un effettivo anello di

congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le concrete unità operative coinvolte nelle attività nelle quali sono stati individuati i profili di rischio. Essi possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza dell'Organismo, in virtù delle approfondite conoscenze dell'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nell'ambito dei processi sensibili da loro presidiati.

Ciascun Process Owner è quindi tenuto a riferire all'OdV, al fine di consentirgli di assicurare il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

4.9 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è realizzata mediante disposizioni interne in materia di spese, che costituiscono attivi presidi idonei a prevenire la commissione dei reati.

Inoltre è richiesto a tutto il personale della Banca di agire nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dal Codice Etico e comunque nel rispetto della normativa interna (in particolar modo in materia di poteri autorizzativi e di firma).

Il Codice di Comportamento Fornitori e Partner garantisce, in aggiunta, che analoghe regole siano seguite e accettate anche dagli interlocutori esterni della Banca.

5. Organismo di Vigilanza

5.1 Struttura, composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto prevede anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con adeguate risorse a disposizione in relazione alle attività da svolgere.

Per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo, l'OdV deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia, intesa come libertà di azione e autodeterminazione;
- indipendenza, individua la necessaria condizione di assenza di conflitti di interesse e di condizionamento nei confronti della Banca;
- professionalità, per le competenze e esperienze professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di vigilanza attribuita;
- continuità di azione, intesa come costante attività di monitoraggio sul Modello, tale da ravvisare in tempi utili eventuali situazioni anomale.

Con riferimento alla composizione dell'Organismo, la Banca ha ritenuto opportuno definire all'interno del Modello le opzioni applicabili ai fini della nomina dei Componenti l'Organismo prevedendo due possibili opzioni:

- attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale;

- costituzione di un Organismo di Vigilanza apposito.

Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera di nomina e di incarico, il ruolo di Organismo di Vigilanza è ricoperto dal Collegio Sindacale.

Dell'avvenuta nomina e formazione dell'Organismo di Vigilanza è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Nei paragrafi successivi sono riportate le regole applicabili nelle due distinte opzioni.

5.1.1 Collegio Sindacale con funzioni di OdV

In relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 12, della Legge n. 183/2011 che ha introdotto il comma 4/bis all'art. 6 del Decreto 231⁷ e dalle Disposizioni di vigilanza per le banche di Banca d'Italia con specifico riferimento alla disciplina in materia di sistema dei controlli interni (cfr. Circolare n. 285 del 2013, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, Par. 4⁸), le funzioni di OdV della Banca possono essere svolte dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è infatti organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché della "continuità d'azione" richiesta appunto dal D.Lgs. 231/2001 per lo svolgimento della funzione di vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le modalità di svolgimento della funzione di OdV da parte del Collegio Sindacale muovono dal presupposto che:

- l'attribuzione della funzione di OdV avviene a favore dell'intero organo di controllo e non dei suoi singoli componenti; pertanto la rinuncia al ruolo di sindaco comporta anche la rinuncia all'incarico di componente dell'OdV, mentre non è possibile la rinuncia del sindaco del solo incarico di componente dell'OdV;
- le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 ss. c.c., nonché disciplinate dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, e di OdV ex D.Lgs. 231/2001 rimangono distinte, ma vanno coordinate fra di loro, realizzando opportune sinergie e garantendo maggiore efficienza operativa.

Nello svolgimento delle proprie attività, dovrà ad ogni modo essere salvaguardato il principio di separatezza tra le attività svolte come Collegio Sindacale rispetto a quelle svolte quale OdV.

⁷ "[...] Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza [...]".

⁸ "L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione".

Il Collegio Sindacale termina le funzioni di OdV in coincidenza con la data di scadenza del mandato del Collegio Sindacale medesimo, stabilita nella delibera assembleare di nomina.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV, il Collegio viene supportato nel continuo e si avvale di una Segreteria Tecnica formata da membri da individuare tra i Responsabili delle funzioni di controllo interno e/o nei Responsabili di altre U.O. della Banca che, nell'ambito aziendale, non hanno compiti operativi e assicurano la piena indipendenza.

5.1.2 Organismo di Vigilanza appositamente istituito

Il ruolo di vigilanza sull'osservanza e il funzionamento del Modello può essere attribuito dalla Banca ad un organismo appositamente istituito, dotato di elevata ed effettiva indipendenza.

In questo caso l'Organismo ha natura collegiale ed è composto da tre membri di comprovata esperienza e competenza:

- il Presidente, da individuare in un Amministratore non esecutivo e indipendente;
- gli altri due membri, da individuare tra i Responsabili delle funzioni di controllo interno e/o nei Responsabili di altre U.O. della Banca che, nell'ambito aziendale, non hanno compiti operativi e assicurano la piena indipendenza.

La composizione dovrà assicurare all'OdV la necessaria professionalità in termini di competenze tecniche in materia di analisi e valutazione dei rischi, analisi organizzativa e giuridica, valutazione del sistema dei controlli interni.

In luogo e/o in sostituzione/integrazione dei predetti componenti (ivi incluso il Presidente), potranno essere nominati professionisti esterni di comprovata esperienza e competenza.

Per assicurare al Collegio Sindacale una piena conoscenza delle decisioni assunte dall'OdV, alle riunioni viene sempre invitato il Presidente del Collegio Sindacale.

La nomina dei membri dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione, con cui attestati peraltro il possesso dei requisiti richiesti.

La Presidenza dell'OdV deve essere assegnata ad un soggetto non esecutivo, ossia privo di funzioni delegate e indipendente, ovvero privo di rapporti economici con la Banca, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management, secondo quanto disposto dall'art. 2399 c.c. sull'ineleggibilità dei sindaci, applicabile, per effetto di un doppio richiamo di cui all'art. 2409 octiesdecies c.c., anche agli amministratori.

L'Organismo dura in carica tre anni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri

possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta. In ogni caso, ciascun membro rimane in carica fino alla nomina del successore.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento di dette funzioni, opera sulla base di uno specifico Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Autonomia operativa e finanziaria

Per un efficace svolgimento della propria funzione, l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di adeguate risorse. Pertanto, al fine di rendere effettiva l'autonomia e la capacità dell'OdV, è previsto che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'OdV abbia libero accesso presso tutte le Unità Organizzative della Banca e, dunque, presso tutto il personale della stessa, senza necessità di ottenere di volta in volta alcun consenso in virtù di preventivo assenso, al fine di ottenere, ricevere e raccogliere ogni informazione, elemento e/o documentazione e/o dato utili per lo svolgimento della propria attività.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una adeguata dotazione iniziale di risorse finanziarie, su proposta dello stesso Organismo, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'utilizzo da parte dell'OdV delle risorse finanziarie può avvenire in deroga alle normative interne di materia di acquisti solitamente applicate.

5.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso di un profilo professionale e personale che non ne pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'etica di condotta secondo quanto previsto dal Modello. Ciascun componente deve inoltre essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare. In particolare è necessario che i membri dell'OdV siano dotati delle seguenti:

- (a) competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera Mediocredito Centrale S.p.A.;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione e l'applicazione della normativa di riferimento;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
- conoscenza dei principi e delle regole di funzionamento del sistema dei controlli interni;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di revisione interna e consulenziale.

(b) caratteristiche personali:

- profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte, per quanto di rispettiva pertinenza di ciascun componente.

I componenti dell'OdV, inoltre, devono trovarsi in una condizione di assenza di conflitti di interesse e di condizionamento nei confronti della Banca.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- l'essere indagato per un reato non colposo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso un reato non colposo;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la pendenza di un procedimento relativo ad illeciti amministrativi relativi a reati societari, finanziari e bancari;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Restano in ogni caso fatti salvi gli specifici requisiti e le cause di ineleggibilità previste dalle disposizioni legislative e dalla normativa di settore per il ruolo di sindaco.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice di Mediocredito Centrale S.p.A..

L'OdV si relaziona col Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, l'OdV si potrà rivolgere all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

5.4 Cessazione dall'incarico

Sono cause di cessazione dei membri dell'OdV:

- la decadenza;
- la revoca da parte della Banca;
- la rinuncia.

Le cause di decadenza sono analoghe alle cause di ineleggibilità illustrate nel precedente paragrafo. La decadenza è prevista anche in caso di perdita degli specifici requisiti di nomina sanciti dalla normativa vigente applicabile ai membri del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa ovvero nei casi di:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti e alle procedure aziendali che abbia determinato un danno alla Banca, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare ex art. 6 e 7 del Decreto appositamente adottato;
- una sentenza di condanna della Banca ai sensi del Decreto, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento dalla cui motivazione risulti "omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto";
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'OdV ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;

Inoltre, la decadenza, la revoca o la rinuncia dal ruolo di sindaco, pone termine all'incarico e ai compiti rientranti nell'ufficio di sindaco, ivi compreso lo svolgimento della funzione di OdV. Qualora, invece, si manifestino le cause di decadenza e revoca specifiche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta all'Organo competente per la nomina decidere per l'eventuale sostituzione del sindaco e/o valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate.

5.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal Decreto al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;

- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- effettuare verifiche finalizzate ad accertare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza del Modello e la sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Process Owner;
- esaminare i flussi informativi provenienti dai Process Owner, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli operativi rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le verifiche volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello.

Operativamente, all'OdV è affidato il compito di:

- effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte ad accertare che i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda siano coerenti con le previsioni del Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni in esso contenute;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa sulle principali attività aziendali a rischio reato;
- disporre l'attività di verifica da parte dei Process Owner, assicurando il coordinamento con le attività di propria competenza;
- adempiere all'obbligo di informazione, con particolare attenzione alle risultanze periodiche dell'attività di controllo e delle anomalie eventualmente riscontrate;
- coordinarsi con le Unità Organizzative della Banca ed in particolare con i Process Owner (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
 - al fine di tenere aggiornate le attività a rischio reato. In particolare le varie strutture aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove attività nelle quali vi è un potenziale rischio di commissione di reati;
 - per tenere sotto controllo l'evoluzione delle attività a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali ad hoc, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);

- affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello curando il loro aggiornamento e l'effettività della trasmissione delle informazioni richieste;
- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con l'U.O. incaricata della formazione e diffusione del Modello.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello, è necessario premettere che l'adozione di eventuali modifiche è di competenza del Consiglio di Amministrazione e, in delega, Amministratore Delegato, il quale appunto (a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- verificare su base periodica le attività di tutte le U.O., al fine di garantire la corretta individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione ed adeguamento rispetto ad eventuali mutamenti dell'operatività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative, avvalendosi del contributo dei Process Owner, che sono chiamati peraltro a segnalare eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato;
- verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello stesso come individuate dalla legge;
- valutare, unitamente alle U.O. competenti, le iniziative anche operative da assumere necessarie all'aggiornamento del Modello e proporle al Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV si può avvalere, per le materie di rispettiva competenza, delle U.O. della Banca. In particolare, nell'ambito del proprio piano annuale delle attività, per le attività di verifica e controllo di pertinenza l'OdV potrà avvalersi del supporto della Funzione di revisione interna, con la quale condivide il programma annuale delle verifiche da svolgere riguardo il funzionamento ed il rispetto del Modello.

Inoltre, la Funzione di revisione interna riferirà all'OdV riguardo gli esiti delle attività da essa effettuate qualora vi siano riflessi/aspetti di interesse dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'OdV potrà ricorrere anche a consulenti esterni, di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecniche specifiche nei casi in cui tale apporto si renda necessario e nei limiti del budget di spesa attribuito.

Le attività di verifica da parte dell'OdV devono essere formalizzate in un piano delle attività con relativo dettaglio della natura, della periodicità e dell'ampiezza dei singoli interventi, sulla base dell'intensità dei rischi di commissione di uno dei reati presupposto cui l'ente è esposto, nonché della documentazione da acquisire e di cui prendere visione.

L'OdV deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e necessariamente, nel rispetto dell'esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione. Si tratterà, allora, in relazione ai casi ed alle circostanze, di:
 - sollecitare i Responsabili delle singole Unità Organizzative al rispetto del Modello;
 - indicare/proporre direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- b) qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento, nell'ipotesi in cui lo stesso si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doverne proporre l'aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione. Pur essendo tempi e forme di tale adeguamento, ovviamente, non predeterminabili, i tempi dovranno essere i più solleciti possibili, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

Inoltre, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa della Banca, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno.

Inoltre, attesa l'eterogeneità degli illeciti da cui può configurarsi la responsabilità amministrativa in capo alla Banca, nonché la natura delle attività a rischio reato individuate l'OdV può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità ed in

possesso di competenze tecniche specifiche nei casi in cui tale apporto si renda necessario e nei limiti del budget di spesa attribuito.

Con specifico riferimento ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati nel rispetto della vigente regolamentazione societaria e statutaria, resta ferma la validità delle forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della possibilità di proposizione delle azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

5.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il rapporto al Consiglio, competente a convocare l'Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai Soci.

Segnatamente:

- A. in sede di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione (e nel caso anche al Collegio Sindacale) in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli interventi individuati per l'implementazione del Modello;
- B. in sede di approvazione del progetto di bilancio presenta altresì il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'esercizio in corso.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

5.7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal presente paragrafo del Modello, dai protocolli operativi e dagli altri documenti che concorrono a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, su tutto il personale di Mediocredito Centrale S.p.A. ed in particolar modo sui Process Owner nonché sulle funzioni aziendali di controllo e Unità Organizzative a cui sono attribuiti specifici ruoli e responsabilità nell'ambito dell'adozione ed efficace attuazione del Modello. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

Se da un lato l'OdV è tenuto a relazionarsi periodicamente con gli Organi Sociali, nei confronti dei quali instaura un rapporto di collaborazione e cooperazione, dall'altro, gli organi sociali tengono informato l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello. Le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nell'esercizio della sua funzione di vigilanza sono utilizzate anche nello svolgimento della funzione di OdV, assicurando in tal modo un proficuo coordinamento fra le due funzioni.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie è previsto che i flussi informativi pervengano all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante comunicazione scritta.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Flussi informativi a evento

Il personale dipendente ed eventuali collaboratori esterni sono tenuti ad informare l'OdV delle possibili violazioni e comportamenti non aderenti alle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

I Process Owner e le funzioni di controllo segnalano tempestivamente all'OdV eventuali gravi anomalie connesse al funzionamento del Modello o violazioni di prescrizioni dello stesso.

A tali fini l'OdV istituisce un canale di comunicazione interna, che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda e sia riferibile ad un soggetto determinato, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti del segnalante, assicurando pertanto la riservatezza circa la sua identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi.

Al fine di consentire a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni la segnalazione di eventuali violazioni del Modello o comportamenti contrari ai principi del Decreto, è attivato l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza231@mcc.it, gestito dall'Area Affari Societari e Segreteria Tecnica; tale indirizzo è riportato sull'intranet aziendale, nonché sul sito internet della Banca.

Alternativamente, le segnalazioni possono essere trasmesse anche tramite lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Mediocredito Centrale S.p.A., Viale America, 351 00144 Roma.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti che ritenga necessari a far piena luce sul fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV procede alle dovute verifiche, salvo che la segnalazione non contenga riferimenti sufficienti per effettuare gli accertamenti del caso.

Devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Banca dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.
- notizie relative a sostanziali cambiamenti organizzativi o del sistema delle deleghe.

Accanto al canale di comunicazione previsto dal presente paragrafo, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 179/2017, la Banca ha adottato un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. "*Whistleblowing*") quale strumento di prevenzione e correzione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti la propria attività.

Il sistema di *Whistleblowing* prevede specifici responsabili del sistema interno di segnalazione, identificati nel Responsabile della funzione di Conformità e, in alternativa nel Responsabile della funzione di Revisione Interna nonché e Organi decidenti – l'Amministratore Delegato in via ordinaria e il Consiglio di Amministrazione in *escalation*.

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni prevede canali autonomi e indipendenti differenti rispetto alle ordinarie linee di reporting della Banca e garantisce la riservatezza dei dati del soggetto segnalante e la dignità e l'immagine del segnalato.

L'Organismo di Vigilanza è immediatamente informato da parte dei responsabili del sistema interno di segnalazione, in presenza di comunicazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di una potenziale violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Banca.

Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e cura dell'aggiornamento dello stesso anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici dai Process Owner che relazionano periodicamente, mediante una relazione scritta e secondo le indicazioni fornite dall'OdV, informazioni sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal Decreto).

A fianco dei flussi informativi a evento e periodici sopra rappresentati, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza richiedere, tempo per tempo, ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di cura dell'aggiornamento dello stesso, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma, 2 del Decreto, la Banca introduce *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Banca debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal Decreto, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al Decreto è esercitato, previo parere dell'OdV, dagli Organi competenti su proposta della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

6.2 Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi

In relazione al personale dipendente (Aree professionali e Quadri Direttivi), la Banca si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale:*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) *Licenziamento per giustificato motivo:*

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.

e) *Licenziamento per giusta causa:*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Banca delle sanzioni previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

6.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale:*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Licenziamento ex art. 2118 c.c.:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

d) *Licenziamento per giusta causa:*

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Banca delle misure previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

6.4 Sanzioni applicabili agli Amministratori e ai Sindaci

L'OdV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico

da parte degli Amministratori e dei Sindaci che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.

Nel caso in cui uno degli Amministratori coinvolti coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

6.5 Disciplina applicabile nei rapporti con società terze e persone fisiche esterne alla Banca

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal Decreto, Mediocredito Centrale S.p.A. informa per iscritto le società terze, che per suo conto svolgono attività che presentano rischi di commissione di reati rilevanti per la responsabilità amministrativa, dei principi e della struttura del proprio Modello, inviandogliene copia e richiede a tali società la dichiarazione di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello informato ai medesimi principi ed adeguato a presidiare i rischi rilevati, e si riserva la facoltà di effettuare le conseguenti verifiche.

Inoltre, in caso di conferimenti di incarichi a persone fisiche esterne alla Banca, queste ultime vengono informate - tramite l'invio della relativa documentazione - dei principi e delle regole operative contenuti nel Modello di Mediocredito Centrale S.p.A. e devono espressamente accettare di informarsi a tali principi nello svolgimento dell'attività professionale prestata nell'interesse della Banca, tramite dichiarazione scritta.

Le società terze e le persone fisiche esterne alla Banca, ove qualificabili come fornitori e/o partner commerciali della Banca, si attengono inoltre ai principi comportamentali sanciti nell'apposito Codice di comportamento predisposto dalla Banca.

Infine, nei contratti/lettere di incarico stipulati tra Mediocredito Centrale S.p.A. ed i soggetti di cui sopra devono essere inserite specifiche clausole risolutive, che prevedano appunto la risoluzione del rapporto qualora tali controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi e le regole contenuti nel Modello di cui si sono dotati e/o di quello della Banca, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Mediocredito Centrale S.p.A. di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Banca.

6.6 Sanzioni applicabili nei confronti dell'OdV

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Banca dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

In caso di violazione della normativa vigente, del presente Modello, del Codice Etico ovvero in caso di commissione dei reati previsti dal Decreto da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'effettiva

inadempienza, valuterà di intraprendere le iniziative più opportune attivando, nel caso le relative azioni di responsabilità.

6.7 Mitigazione delle conseguenze del Reato

L'art. 17 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa mitigare le conseguenze a proprio carico derivanti dalla commissione del reato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, laddove, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado::

- risarcisca il danno in misura integrale, così eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato, o adoperarsi in tal senso;
- elimini le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato, adottando modelli e misure organizzative idonee alla prevenzione di reati simili;
- metta a disposizione i profitti derivanti dai reati ai fini della confisca.

In tal senso, in presenza di una potenziale violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Banca valuterà tempestivamente tutte le azioni che dovessero rendersi opportune ai fini della propria tutela, sia patrimoniale che reputazionale.

7. Aggiornamento del Modello

Il Modello potrà avere efficacia "esimente" solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato. Il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti dell'ente cui si riferisce. In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo – in caso di modifiche alla struttura organizzativa ovvero qualora una nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello, anche con il contributo dei Process Owner; a tal fine segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

Infatti, il potere di aggiornare il Modello, previa validazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'Amministratore Delegato cura l'aggiornamento dei protocolli operativi con il contributo dei Process Owner.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti all'interno della Banca e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

8. Informazione e formazione del personale

8.1 Diffusione del Modello

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle linee guida ABI, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. A tal fine, il Modello è permanentemente inserito sull'Intranet aziendale, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo. Eventuali aggiornamenti del Modello vanno tempestivamente comunicati.

8.2 Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale.

Infatti, oltre alla diffusione del Modello sul Portale aziendale, vengono previste le seguenti attività:

- specifici corsi in aula, in caso di aggiornamento della normativa, nei quali vengono illustrati le principali novazioni della legge, da rivolgere a tutto il personale;
- moduli formativi obbligatori, erogati con modalità tracciata, rivolti a tutto il personale focalizzati sui principali contenuti della legge. La funzione Risorse Umane, trascorso il termine previsto per la fruizione del modulo formativo, procederà a una verifica per invitare coloro che non avessero completato la formazione e/o coloro che l'avessero completata con esito negativo a provvedervi. In caso di mancato completamento del corso o di completamento con esito negativo, il dipendente sarà sollecitato a finirlo / ripeterlo entro la data indicata;
- un'area dedicata sull'intranet aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al Decreto.

In caso di necessità di chiarimenti o approfondimenti, sarà possibile rivolgersi ai singoli Process Owner, al Responsabile dell'Area Compliance e Antiriciclaggio e/o al Responsabile della Direzione Internal Audit per gli aspetti di rispettiva competenza.

E' comunque previsto un processo di comunicazione da parte di ciascun Process Owner verso i dipendenti coinvolti nella gestione/esecuzione delle attività a rischio.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-assunti che entro 2 mesi dall'ingresso devono completare la formazione obbligatoria, e di coloro che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi e che saranno sensibilizzati dai rispettivi Responsabili sugli specifici Protocolli, laddove esistenti. Inoltre, ai neo assunti verrà consegnato il codice etico e il resto della documentazione attinente il Modello.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e la violazione non giustificata dell'obbligo da parte del personale e l'eventuale reiterazione della violazione verranno sanzionate disciplinarmente, conformemente a quanto previsto nel presente Modello.

La Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Generali valuta gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa.

9. Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico adottato dalla Banca.

Nel Codice Etico di Mediocredito Centrale S.p.A., diffuso a tutto il personale della Banca, sono fissati i principi guida e le direttive fondamentali, volte a garantire la legittimità e l'efficienza dell'operatività della Banca anche in termini di reputazione e a cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti dei soggetti a cui lo stesso è destinato. Esso, in base a quanto stabilito dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle altre disposizioni dell'Autorità di Vigilanza indica le regole di comportamento che i soggetti con funzione di amministrazione, direzione e controllo e tutti i dipendenti e/o soggetti che operano stabilmente o temporaneamente per conto della Banca sono tenuti ad osservare, con l'obiettivo di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti da cui possono scaturire la commissione di illeciti.

10. Codice di Comportamento Fornitori e Partner

Le relazioni commerciali della Banca improntate alla trasparenza, all'eticità negoziale e a non generare vantaggi personali o conflitti di interesse, contribuiscono ad accrescere l'efficacia dei processi aziendali e la competitività, migliorando il servizio offerto alla clientela. In quest'ottica è definito il Codice di Comportamento Fornitori e Partner di Mediocredito Centrale S.p.A., che specifica in dettaglio le linee guida etico sociali ed i canoni di comportamento che regolano i rapporti con i vari interlocutori della Banca, tra cui imprese appaltatrici, eventuali subappaltatori, fornitori, consulenti, professionisti e collaboratori esterni, nonché partner commerciali.

Tale Codice costituisce parte integrante del Codice Etico precedentemente descritto.